

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE nr. 16 del 15/02/2017

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016 E 2017.

L'anno **duemiladiciassette** questo giorno mercoledì **quindici** del mese di **Febbraio** alle ore **15:00** in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze. Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

1	FIORINI STEFANO	SINDACO	PRESENTE
2	BUCCELLI GIUSEPPE	VICE SINDACO	PRESENTE
3	DAL SILLARO ANDREA	ASSESSORE	PRESENTE
4	DEGLI ESPOSTI GIULIA	ASSESSORE	PRESENTE
5	OCCHIALI DANIELA	ASSESSORE	PRESENTE
6	ANSALONI ALESSANDRO	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Fiorini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.RO16 DEL 15/02/2017

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016 E 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio, illustrativa della seguente proposta di delibera:

Richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 27.04.2016 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2016/2018 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/00). Approvazione", (di cui alla DCC n. 8 del 17.02.2016);
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 26/10/2016 di approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2017/2019 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/00)
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 27.04.2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" - è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
- l'art. 11-bis prevede la redazione, da parte di tali Amministrazioni, del Bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi strumentali controllati, allo scopo di fornire una informazione complessiva circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo unitariamente considerato;

Richiamato in particolare l'articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

Art. 11-bis Bilancio consolidato

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

Tenuto conto che questo ente:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24.06.2015 ha esercitato la facoltà di rinvio di cui all'art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016 e la gestione del piano dei conti integrato;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08.04.2015 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1 comma 611 L.190/2014);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2016 ha approvato la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, c. 612 L. 190/2014);

Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

- elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP), in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

Atteso che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Zola Predosa, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2015, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 27.04.2016, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati comune anno 2015	10% soglia di irrilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	16.128.084,52	1.612.808,46
PATRIMONIO NETTO	30.599.412,65	3.059.941,27
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	15.879.304,96	1.587.930,50

Considerato che l'ordinamento limita l'obbligo di redigere il bilancio consolidato solamente agli organismi, enti e società nei confronti dei quali la pubblica amministrazione esercita il controllo ovvero ha una partecipazione considerata "significativa" ai fini del consolidamento;

Richiamato il punto 2.1 del principio contabile 4/4 al D.lgs. n. 118/2011 che prevede la

determinazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e dettaglia analiticamente i criteri in base ai quali individuare gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati e partecipati, le società controllate e partecipate che lo compongono, individuando le seguenti categorie:

1. **organismi strumentali**, dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, coordinato con il D.Lgs. 126/2014: *“per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, costituiscono organismi strumentali degli Enti Locali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni di bilancio”*. Trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa per le quali, come previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 11, viene approvato, unitamente al rendiconto della gestione della capogruppo, anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali;

2. gli **enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti, pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3. gli **enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2, ossia è definita l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di controllo;

4. le **società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, ai sensi dell'art. 11-quater, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 118/2011, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017 non sono considerate “controllate” le società quotate in borsa e quelle da esse controllate ai sensi

dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5. le **società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-quinquies, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se quotata;

Il principio contabile di riferimento sopra richiamato, prevede l'obbligo di aggiornare entrambi gli elenchi di cui sopra, alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e pertanto si rende necessario procedere:

a) alla **ricognizione** degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica **per l'anno 2016 alla data del 31/12;**

b) alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica **per l'anno 2017 alla data del 30/06/2017, quest'ultimo elenco sarà poi aggiornato alla fine dell'esercizio per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;**

Tali elenchi saranno trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area di consolidamento e predisporre le informazioni richieste;

Il citato principio contabile 2.1 prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo siano consolidati:

- con il metodo integrale, con riferimento ai bilanci delle società e degli enti strumentali controllati: tale criterio prevede che il consolidamento avvenga per aggregazione di ogni singola voce di bilancio, sommando tra loro i corrispondenti valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per l'intero importo delle voci contabili;

- con il metodo proporzionale, con riferimento alle società e agli enti strumentali partecipati: tale criterio prevede che il consolidamento avvenga per aggregazione di ogni singola voce di bilancio, sommando tra loro i corrispondenti valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per un importo proporzionale alla quota di partecipazione;

Per quanto riguarda le Società o Enti che si trovano in fase di liquidazione, Arconet ha chiarito che tali Società vanno considerate alla stregua di tutte le altre, mentre rimangono escluse solo le società in fallimento dal perimetro di consolidamento;

A tal proposito l'unico organismo partecipato dal Comune di Zola Predosa che si trova in stato di liquidazione è Res Tipica in Comune - Società Consortile a Responsabilità limitata che non ha da tempo più in essere contratti di servizio.

Ritenuto di effettuare la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione pubblica (**GAP**) e del perimetro di consolidamento del **Comune di Zola Predosa** secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 risulta:

1. Gli organismi strumentali , in quanto articolazioni organizzative del Comune:

Anno 2016:

nessuno organismo strumentale, il cui bilancio sarebbe, comunque, già oggetto di consolidamento all'interno del bilancio dell'ente.

Anno 2017:

nessuno organismo strumentale, il cui bilancio sarebbe, comunque, già oggetto di consolidamento all'interno del bilancio dell'ente. nessun organismo strumentale

2. **enti strumentali controllati** del Comune, ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011:

Anno 2016:

nessuno ente strumentale controllato.

Anno 2017:

nessuno ente strumentale controllato.

3. **enti strumentali partecipati**

Anno 2016:

nessuno ente strumentale partecipato.

Anno 2017:

nessuno ente strumentale partecipato.

4. **società controllate**

Anche per queste, il Comune di Zola Predosa non ha partecipazioni che ne determinino il controllo sia per l'anno 2016 che 2017.

5. **società partecipate**

Società che gestiscono servizi pubblici locali:

Società/attività svolta	% partecipazione Comune di Zola Predosa al 31/12/2015	% partecipaz. pubblica	Consoli- damento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
HERA S.p.a. (gestione di servizi idrici, energetici, ambientali). Società quotata	0,01554%	44,68 %	NO	<u>Non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica</u> in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitati e poteri di nomina, né soggetta ad influenza dominante da contratto - non è totalmente pubblica - è una società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Melamangio Spa (gestione del servizio di ristorazione collettiva)	4 %	55%	NO per l'anno 2016 SI per l'anno 2017	<p><u>Non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - non è totalmente pubblica - non è controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina; <p>Poichè con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento.</p> <p><u>A far data dall'anno 2017 tale società rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto mediante patti parasociali tra le due Amministrazioni pubbliche si dispone indirettamente della quota significativa di voti.</u></p> <p><u>Per l'anno 2016 non è da consolidare in quanto non è a totale partecipazione pubblica, mentre dal 2017 viene consolidata.</u></p>
Se.Cim srl (gestione servizi cimiteriali)	33,33 %	100%	NO	<p><u>Rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto:</u> a totale capitale pubblico affidataria di servizi pubblici locali e nella quale l'ente locale dispone di una quota di voti pari o superiore al 20%.</p> <p>Si ritiene di <u>non consolidare</u> in base al <u>principio di irrilevanza</u> per la rappresentazione patrimoniale e finanziaria. (incidenza su elementi di bilancio).</p>

Società che gestiscono servizi strumentali:

Società/attività svolta	% partecipazione Comune di Zola Predosa al 31/12/2015	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza ¹
-------------------------	---	------------------------	------------------------	--

Futura Scarl / formazione tecnica, professionale e artistica è in corso la procedura per l'alienazione della quota di partecipazione	1,34 %	100%	NO	<u>Non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica</u> in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, né soggetta ad influenza dominante da contratto; - non gestisce servizi pubblici locali per il Comune di Zola Predosa.
Lepida Spa (realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle PP.AA:)	0,0016 %	100%	NO	<u>Non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica</u> in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, né soggetta ad influenza dominante da contratto; - non gestisce servizi pubblici locali per il Comune di Zola Predosa.
Res Tipica in Comune- Società Consortile a Responsabilità limitata. Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento (promozione e valorizzazione patrimonio enogastronomico, ambientale e turistico)	0,453 %	100%	NO	<u>Non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica</u> - non è controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, né soggetta ad influenza dominante da contratto; <u>- non gestisce servizi pubblici locali per il Comune di Zola Predosa.</u>

Ritenuto conseguentemente:

a) definire che ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2016 nessun organismo, ente e società è incluse nel perimetro di consolidamento;

b) definire che ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2017, alla data del 30 giugno, rientra nel perimetro di consolidamento la seguente società partecipata:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO anno 2017:

N D	Denominazione	Attività svolta/missione	Classificazione	% di part.	Capitale sociale complessivo
	Melamangio Spa	Gestione del servizio di ristorazione collettiva	Società partecipata	4%	€ 692.359,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente per

materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Zola Predosa, di cui

1.1 riferiti all' anno 2016 a tutto il 31/12:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

ND	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Capitale sociale complessivo	Consolidamento (SI/NO)
	Se.Cim srl	Gestione servizi cimiteriali)	33,33 %	€ 15.000,00	NO

1.2 riferiti all'anno 2017 al 30/06:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

ND	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Capitale sociale complessivo	Consolidamento (SI/NO)
	Se.Cim srl	Gestione servizi cimiteriali)	33,33 %	€ 15.000,00	NO
	Melamangio Spa	Gestione del servizio di ristorazione collettiva	4 %	€ 692.359,00	SI

2) di dare atto, sulla base della ricognizione svolta al punto 1) e delle condizioni di rilevanza:

- PER L'ANNO 2016 non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011;

3) di individuare, invece PER L'ANNO 2017 a tutto il 30 giugno, come da elenco degli organismi, enti e società, il perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del citato principio contabile e che in base al principio contabile citato in premessa tale elenco verrà aggiornato alla fine dell'esercizio per tener conto di quanto avvenuto in corso di gestione:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO anno 2017 al 30/06:

N D	Denominazione	Attività svolta/missione	Classificazione	% di part.	Capitale sociale complessivo
	Melamangio Spa	Gestione del servizio di	Società	4%	€ 692.359,00

		ristorazione collettiva	partecipata		

4) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, enti e società incluse nel perimetro di consolidamento;

5) di stabilire altresì che gli organismi/enti e società provvederanno a trasmettere:

- il bilancio di esercizio/il rendiconto di esercizio/il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017 , nonché della relativa documentazione integrativa. Nel caso in cui alla suddetta data non si sia ancora provveduto all'approvazione del bilancio/rendiconto, dovrà essere trasmessa la documentazione relativa al preconsuntivo ovvero il bilancio predisposto ai fini della relativa approvazione;

le informazioni di dettaglio ed integrative utili per la predisposizione del bilancio consolidato (stato patrimoniale, conto economico, operazioni interne al gruppo quali: crediti/debiti; proventi e oneri; utili e perdite conseguenti alle operazioni effettuate tra le componenti del gruppo).

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 15/02/2017

Il Responsabile
F.to SANTI MANUELA / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 15/02/2017

Il Responsabile
F.to SANTI MANUELA / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 del 15/02/2017

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Stefano Fiorini
(Documento Sottoscritto Digitalmente)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Olivi
(Documento Sottoscritto Digitalmente)